

ALLEGATO A

Le modifiche e integrazioni sono riportate in corsivo

Disposizioni comuni per l'attuazione degli interventi a superficie e a capo del Complemento di Sviluppo Rurale della Toscana – Artt.70, 71 e 72 del Reg. UE 2115/2021

Sommario

1	Interventi a superficie/capo	2
2	Definizioni	2
3	Fasi e adempimenti procedurali inerenti tutti gli interventi	5
3.1	Domande di aiuto, di pagamento e di estensione	5
3.1.1	Termini generali	5
3.1.2	Mancata presentazione della domanda annua di pagamento o del Piano colturale grafico ..	6
3.1.3	Superficie/capi a impegno e a premio	6
3.1.4	Durata del titolo di possesso rispetto al periodo di impegno	6
3.1.5	Localizzazione e fissità degli appezzamenti per gli interventi a superficie	6
3.1.6	Ubicazione degli allevamenti per gli interventi a capo e tassi di conversione.....	7
3.1.7	Possibilità di aumentare la superficie/capi richiesta/i a premio	7
3.1.8	Possibilità di riduzione della SOI o del numero di capi.....	7
3.2	<i>Formazione e gestione degli elenchi dei potenziali beneficiari.....</i>	8
3.3	<i>Massimizzazione dell'efficacia della spesa</i>	8
3.4	Competenze tecnico-amministrative.....	9
4	Condizioni generali comuni a tutti gli interventi	9
4.1	Tipo di sostegno	9
4.2	Rispetto degli obblighi diversi da quelli specifici di intervento	9
4.2.1	Condizionalità rafforzata	10
4.2.2	Condizionalità sociale	10
4.2.3	Requisiti minimi	11
4.3	Rispetto degli impegni specifici	11
4.4	Clausola di revisione	11
4.5	Durata degli impegni.....	12
4.6	Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali.....	12
4.7	Disciplina della cessione dell'azienda, delle superfici, dei capi	12
4.7.1	Casi generali	12
4.7.2	Subentro in caso di decesso del beneficiario	13
4.7.3	Casi particolari di acquisizione di superfici.....	13
4.8	Cumulabilità/sovrapposizione degli impegni.....	14
4.9	Rinunce agli impegni	14
4.10	Trasformazione degli impegni.....	14
5	Criteri di selezione.....	15

1 Interventi a superficie/capo

Il presente documento disciplina gli aspetti trasversali di gestione degli interventi a superficie o a capo dello sviluppo rurale nell'ambito del Piano Strategico PAC (PSP). Quanto di seguito indicato si applica a tutti gli interventi a superficie o a capo salve eventuali eccezioni specificate o motivate presenti nelle successive disposizioni attuative dei singoli interventi.

2 Definizioni

Agricoltore	Ai sensi del DM 660087/2022: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche la cui azienda è situata nel territorio regionale e che esercitano un'attività agricola.
Agricoltore in attività	Ai sensi del DM 660087/2022, sono considerati agricoltori in attività gli agricoltori che esercitano un'attività agricola minima e che al momento della presentazione della domanda di aiuto sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) agricoltori che nell'anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro. b) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva" o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da "attivo", che pregiudica lo svolgimento dell'attività d'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività; c) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri. d) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.
Attività agricola	Ai sensi del DM 660087/2022, l'attività agricola comprende tra l'altro le seguenti attività: 1) la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche; 2) il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.
Azienda	Ai sensi del DM 660087/2022, tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio italiano.
Beneficiario	In relazione ai tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 69 del Reg. (UE) 2021/2115 si intende: a) un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; b) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto;

	<p>c) nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione di cui all'articolo 123 («autorità di gestione») gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione.</p> <p>I soggetti di cui sopra devono rientrare nelle specifiche indicate nelle singole schede di intervento</p>
Bando	Atto formale con il quale l'Autorità competente disciplina le procedure e i criteri di selezione degli interventi con riferimento ad un intervento cofinanziato.
Bosco (foresta)/area assimilata a bosco/area di interesse forestale	Ai sensi dell'art.3 comma 4 del D.lgs. n. 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), per la Regione Toscana ai fini del PSP si applicano le definizioni di bosco (foresta)/area assimilata a bosco/area di interesse forestale previste ai sensi dell'articolo 3 della Legge Forestale della Toscana (L.R. 39/2000 e ss.mm.ii.).
Cedente	Il beneficiario che cede tutta o parte dell'azienda a impegno ad altro soggetto.
Codici degli interventi ex artt. 70, 71 e 72 (a capo e a superficie): - SRA (art. 70) - SRB (art. 71) SRC (art. 72)	<p><u>SRA attivati da Regione Toscana:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> gli impegni in materia di ambiente e di clima (ACA) attivati da RT (SRA01 ACA 1 - Produzione integrata , SRA02 ACA 2 - Uso sostenibile dell'acqua; SRA03 ACA 3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli; SRA06 ACA 6 - Cover crops; SRA08 ACA 8 - Gestione prati e pascoli permanenti; SRA14 ACA 14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità; SRA15 ACA 15 - Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità; SRA17 ACA 17 - Impegni specifici di gestione della fauna selvatica; SRA18 ACA 18 - Impegni per l'apicoltura; SRA24 ACA 24 - Pratiche agricoltura precisione; SRA25 ACA 25 - Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica gli altri impegni in materia di gestione SRA27 Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima; SRA28 Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali; SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica; SRA30 Benessere degli animali <p><u>SRB (vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici) attivati da Regione Toscana:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> SRB01 Sostegno zone con svantaggi naturali montagna SRB02 Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi SRB03 Sostegno zone con vincoli specifici <p><u>SRC (svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori) attivati da Regione Toscana:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> SRC01 Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000 SRC02 Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000 SRC03 Pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici
Condizioni di ammissibilità	Condizioni, relative al soggetto che presenta la domanda di aiuto o collegate all'intervento , che consentono l'accesso e la permanenza a uno degli interventi previsti dal regolamento (UE) 2021/2115.
Domanda di aiuto/sostegno	Domanda di partecipazione a un determinato regime (intervento) sullo Sviluppo Rurale
Domanda di pagamento	Domanda che un beneficiario presenta alle autorità competenti con richiesta di pagamento.
Intervento	Uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate nel piano strategico della PAC e nel Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) in base a un tipo di intervento.

Piano di coltivazione grafico	Ai sensi del DM 162 del 12/01/2015, è la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda dichiarato e sottoscritto dall'agricoltore tramite la presentazione di un'istanza, univocamente identificata, in corrispondenza della posizione anagrafica aziendale. Il piano di coltivazione grafico assolve la funzione di validazione del fascicolo aziendale elettronico di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503 e all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito con riferimento al catalogo nazionale
PSP	Piano strategico della PAC – approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 02.12.2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
SOI	Superficie oggetto di impegno dell'intervento (art. 4 del PSP)
Subentrante	Soggetto al quale è ceduta tutta o parte dell'azienda a impegno e che subentra nello stesso.
Superficie agricola	Include le superfici, anche in sistemi agroforestali, a seminativo, colture permanenti e prato permanente, così come definite dal del DM 660087/2022.
Superficie ammissibile	Le superfici nella disponibilità dell'agricoltore a far data dall'inizio del periodo di impegno in base un titolo di conduzione tra quelli elencati nell'allegato III del Decreto Ministeriale 660087/2022 e che sono utilizzate per l'attività agricola.
Superficie/colture a premio nell'ambito della SAU	Le superfici o le colture così come individuate a livello regionale per singolo regime di aiuto, nell'ambito del catalogo nazionale consultabile nel sistema informativo di Artea
Tipo di intervento	I tipi di intervento contemplati dal PSP sono: a) gli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (art. 70 del Reg (UE) 2021/2115); b) i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici (art. 71 del Reg (UE) 2021/2115); c) gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (art. 72 del Reg (UE) 2021/2115); d) gli investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione; e) l'insediamento dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori, e l'avvio di imprese rurali; f) gli strumenti per la gestione del rischio; g) la cooperazione; h) lo scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione.
UTE	Insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti (delle superfici) e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva, come definita dall' art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 503/1999. (art.1 lettera p) del DM 12 gennaio 2015)

Nel caso in cui la fonte normativa richiamata per le definizioni sopra riportate sia soggetta a modifica e/o aggiornamento la stessa si intende prevalente rispetto a quella contenuta nel presente atto.

3 Fasi e adempimenti procedurali inerenti tutti gli interventi

3.1 Domande di aiuto, di pagamento e di estensione

3.1.1 Termini generali

La domanda di aiuto/sostegno è la richiesta di adesione all'intervento del PSP/Complemento di Sviluppo Rurale 2023/2027 della Regione Toscana, soggetta alla verifica della finanziabilità in relazione alle condizioni di ammissibilità previste, alle risorse stanziare nell'anno di riferimento e all'applicazione dei principi di selezione.

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto e del realizzarsi delle condizioni che danno diritto al sostegno. Nel caso degli interventi che hanno durata pluriennale, il beneficiario deve presentare ogni anno una domanda di pagamento per le superfici o i capi ammessi a premio.

Le domande non sono soggette a imposta di bollo.

I termini di presentazione delle domande sono stabiliti dal decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 9 marzo 2023: "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale".

I contenuti delle domande di aiuto/pagamento, i casi di ritardo o di modifica delle domande sono definiti da apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale e sono oggetto di trattazione dettagliata nei bandi per la selezione delle domande.

La domanda di aiuto e la domanda di pagamento per la prima annualità (o unica annualità nel caso degli interventi SRB e SRC di cui agli artt. 71 e 72 del Reg. UE 2021/2115) di impegno possono coincidere; tale fattispecie è riportata nelle disposizioni attuative dei singoli interventi.

Le domande di aiuto possono essere riferite all'azienda, all'UTE su cui insistono gli impegni o ad alcuni gruppi colturali/colture, secondo quanto specificato nelle disposizioni attuative dei singoli interventi. Con la domanda di aiuto il richiedente può non richiedere il pagamento di alcune superfici, fermo restando il rispetto dell'impegno sull'intera SOI quando previsto.

Il periodo di impegno è riferito all'anno solare (01/01 - 31/12); per impegni pluriennali è riferito agli anni solari che costituiscono il periodo di impegno, fatte salve eventuali eccezioni specificate nei singoli interventi o nel CSR.

La disponibilità delle superfici deve permanere per l'intero periodo di impegno a partire dall'inizio dello stesso.

La presentazione della domanda di aiuto per accedere agli interventi contemplati dal PSP – sviluppo rurale - presuppone la preventiva costituzione del fascicolo aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA e la presentazione del Piano di coltivazione grafico almeno entro il 31/12 di ogni anno. Il DM 162/2015 e il successivo DM 99707/2021 disciplinano gli adempimenti per la costituzione ed

aggiornamento del fascicolo aziendale mentre le modalità di sottoscrizione della domanda sono normate dal decreto del direttore ARTEA n. 140/2015 e s.m.i.

3.1.2 Mancata presentazione della domanda annua di pagamento o del Piano colturale grafico

Per le domande a superficie, la mancata presentazione della DUA per l'aggiornamento annuale del piano di coltivazione grafico, (da effettuare per ogni anno di impegno almeno entro il 31/12) comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento.

La mancata presentazione entro il termine ultimo, comprensivo del periodo di ritardo, della domanda annuale di pagamento comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento; il beneficiario è comunque tenuto al rispetto degli impegni già assunti. Nel caso in cui la domanda sia estratta nel campione delle annualità successive, sono verificati anche gli impegni riferiti all'annualità in cui non è stata presentata domanda di pagamento e che possono essere oggetto di controllo documentale.

Nel caso in cui la mancata presentazione della domanda annua di pagamento e/o DUA per l'aggiornamento annuale del piano di coltivazione grafico sia ripetuta per due annualità consecutive, l'azienda decade dal regime di aiuto.

3.1.3 Superficie/capi a impegno e a premio

La SOI (o i capi oggetto di impegno) è quella indicata nelle disposizioni attuative dei singoli interventi: può essere a livello di intera azienda, di intera UTE, di gruppo colturale/coltura o di una percentuale di superficie. Questa in sede di domanda deve essere distinta in "SOI a premio" e "SOI non a premio".

3.1.4 Durata del titolo di possesso rispetto al periodo di impegno

Le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno.

È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno, tranne nei casi in cui le disposizioni attuative dei singoli interventi prevedano che i titoli di conduzione abbiano validità pari ad almeno il periodo di impegno.

L'aggiornamento del fascicolo aziendale in relazione ai titoli di conduzione deve essere effettuato entro il 31/12 dell'anno di domanda. Le superfici per le quali non è stato aggiornato il fascicolo aziendale entro i suddetti termini sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la SOI, come stabilito nel paragrafo 3.1.8.

3.1.5 Localizzazione e fissità degli appezzamenti per gli interventi a superficie

Le domande di aiuto possono essere riferite all'intera azienda, all'UTE su cui insistono gli impegni o ad alcuni gruppi colturali/colture o di una percentuale di superficie (cfr. punto 3.1.3), secondo quanto specificato nelle disposizioni attuative dei singoli interventi. In ogni caso le superfici per cui si chiede il premio devono ricadere nel territorio della Regione Toscana.

Gli impegni si applicano ad appezzamenti fissi o variabili, secondo quanto specificato nelle disposizioni attuative dei singoli interventi. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti fissi, la superficie oggetto di impegno resta la stessa per tutta la durata dell'impegno. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti variabili, è possibile modificare ciascun anno gli appezzamenti oggetto

di impegno, fermo restando il numero di ettari. Infatti in entrambi i casi sono fatte salve le disposizioni di cui al par. “Possibilità di riduzione della SOI o del numero di capi”.

3.1.6 Ubicazione degli allevamenti per gli interventi a capo e tassi di conversione

I capi a impegno devono essere presenti in allevamenti ubicati in Regione Toscana, così come identificati sul portale del Sistema Informativo Veterinario.

Il pagamento è corrisposto in UBA (Unità di Bestiame Adulto) secondo i tassi di conversione riportati nelle disposizioni attuative dei singoli interventi.

3.1.7 Possibilità di aumentare la superficie/capi richiesta/i a premio

Per gli interventi di cui all’art. 70, che prevedono impegni pluriennali, l’incremento della SOI o dei capi a impegno è sempre possibile, se non diversamente previsto nelle disposizioni attuative dei singoli interventi.

La possibilità di vedere riconosciuto a premio un numero di ettari (o capi) superiore a quelli ammessi con la prima domanda di sostegno in graduatoria è soggetta all’ammissione di una domanda di estensione che viene considerata come nuova domanda di aiuto e pertanto ne segue le fasi procedurali e di istruttoria.

La possibilità di presentare domande di estensione è prevista nelle delibere attuative della Giunta regionale preliminari alla pubblicazione dei bandi. Indipendentemente dalla loro ammissione a pagamento, le nuove superfici (o nuovi capi) acquisite sono comunque soggette agli impegni previsti dai singoli interventi. Le domande di estensione ammesse a pagamento non danno origine a un nuovo impegno quinquennale ma consentono l’estensione alle nuove superfici/capi per il restante periodo dell’impegno iniziale.

Con la domanda di estensione, il richiedente può non richiedere il pagamento di alcune superfici, fermo restando il rispetto dell’impegno sull’intera SOI quando previsto. L’importo determinato con tale domanda concorre al tetto massimo di cui al paragrafo 4.1.

3.1.8 Possibilità di riduzione della SOI o del numero di capi

Nel caso degli interventi pluriennali, per quanto riguarda la possibilità di ridurre la SOI (o il numero di capi/UBA) durante il periodo d’impegno, si applicano le seguenti condizioni:

1. mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie (o del numero di capi/UBA) ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%. Nel caso specifico di ACA 14 è consentita una riduzione maggiore per alcune fattispecie, riportata nelle specificità regionali dell’intervento.
2. nell’anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento¹. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.

¹ : La differenza, oltre ad essere data da un numero inferiore di ettari richiesti nel corso del periodo di impegno nel caso di appezzamenti variabili, per gli appezzamenti fissi è data da superficie persa a causa di titoli di conduzione non più validi e superficie non più agricola (non da occupazioni del suolo non corrette) rispetto a quella tipizzata in graduatoria. La superficie tipizzata ricomprende tutta la SAU ammessa in graduatoria, esclusa la SAU alla quale l’azienda ha espressamente rinunciato. Per gli impegni a capo, la differenza è data dai capi persi rispetto a quelli stabiliti in graduatoria.

3. se la riduzione tra la quantità di superficie (o numero di capi/UBA) impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.
4. In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
 - le superfici (o i capi/UBA) ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti
 - le superfici (o i capi/UBA) sono ridotte per cause di forza maggiore.

Le modalità di verifica delle riduzioni entro la soglia indicata nei casi di cessione con o senza subentro sono trattate al par. "Disciplina della cessione dell'azienda, delle superfici, dei capi".

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere agli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile l'impegno cessa e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

3.2 Formazione e gestione degli elenchi dei potenziali beneficiari

Sulla base della documentazione, delle autodichiarazioni rese dal richiedente e dei dati in possesso dell'amministrazione e nel rispetto dei termini indicati nelle delibere attuative dei singoli interventi, ARTEA provvede a individuare:

- a) le domande ammissibili e potenzialmente finanziabili con il relativo importo massimo di pagamento in ordine di priorità di finanziamento
- b) le domande non ammissibili

I predetti elenchi sono approvati da Artea e contengono i seguenti dati:

- CUA
- il numero della domanda di aiuto
- il punteggio riconosciuto sulla base dei criteri di selezione (se previsto)
- l'importo richiesto
- l'importo cumulato

L'elenco di cui al punto a) è pubblicato sul sito della Regione Toscana, nella sezione del bando pertinente.

Sono fatte salve eventuali disposizioni differenti espressamente previste negli atti di approvazione dei bandi attuativi degli interventi.

3.3 Massimizzazione dell'efficacia della spesa

Artea, valutata la presenza di rinunce, decadenze, riduzioni degli importi a vario titolo, riferite al primo anno di impegno (anno n) e rilevate entro il 30 giugno dell'anno successivo alla presentazione della domanda di aiuto (anno n+1), procede a pagare i soggetti che abbiano presentato la prima domanda di pagamento, in ordine di graduatoria sino all'occorrenza del budget delle risorse stanziato per il bando.

Nell'anno n+1 possono presentare la seconda domanda di pagamento i soggetti che abbiano mantenuto gli impegni fin dal 1° gennaio dell'anno n, anche nel caso in cui non sia ancora stata loro

pagata la prima domanda di pagamento riferita all'anno n.

Le aziende che non intendono mantenere gli impegni possono inviare espressa rinuncia al regime di aiuto tramite opportuna istanza messa a disposizione nel Sistema Informativo di ARTEA; nel caso in cui la rinuncia sia presentata dopo l'eventuale liquidazione della domanda di pagamento, il procedimento di recupero da parte di Artea segue tutte le fasi di questa fattispecie, compresa l'applicazione degli interessi.

Sono fatte salve eventuali disposizioni differenti espressamente previste negli atti di approvazione dei bandi attuativi degli interventi.

3.4 Competenze tecnico-amministrative

Ferme restando le competenze dell'Autorità di Gestione nazionale e regionale, i settori regionali della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale referenti dei singoli interventi attuano le disposizioni della presente delibera mediante bandi per l'accoglimento e la selezione delle domande.

L'Agenzia Regionale per l'Erogazione in Agricoltura (ARTEA) è titolare delle competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva, ai controlli amministrativi ed in loco nonché alla formazione dell'elenco di liquidazione e all'emissione del titolo di pagamento.

4 Condizioni generali comuni a tutti gli interventi

4.1 Tipo di sostegno

Per gli interventi di cui all'art. 70 (SRA), il sostegno prevede il pagamento di un premio annuale ad ettaro di superficie o a UBA soggetti ad impegno per cui è stato richiesto il premio.

L'importo determinato sulla base della domanda di aiuto corrisponde al tetto massimo liquidabile anche con le successive domande di pagamento, fatti salvi i seguenti casi:

- domande poste nell'ultima posizione utile della graduatoria e perciò pagate parzialmente per l'esaurimento dei fondi
- modifica dell'ordinamento colturale con conseguente variazione dei premi concedibili compresa la messa a coltura dei terreni a riposo
- introduzione dell'allevamento biologico con conseguente variazione dei premi concedibili per i seminativi o con conseguente ammissione a pagamento dei pascoli nell'ambito di SRA29

L'adeguamento in aumento dell'importo pagabile è possibile solo in caso che sia accertata la disponibilità finanziaria; in caso contrario rimane valido il tetto massimo stabilito con la domanda di aiuto.

Per gli interventi ex artt. 71 e 72 (SRB e SRC), il sostegno prevede un pagamento compensativo per ettaro di superficie agricola detenuta con valido titolo di possesso, indicata dal richiedente e ricadente all'interno delle zone ammissibili.

4.2 Rispetto degli obblighi diversi da quelli specifici di intervento

La concessione dei premi e dei pagamenti previsti dagli interventi SRA, SRB e SRC è condizionata al rispetto degli impegni e requisiti di base di seguito riportati.

4.2.1 Condizionalità rafforzata

Le norme di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme di Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) previste dall'art. 12 del reg. (UE) 2021/2115 ed elencate nell'allegato III del medesimo regolamento. Le disposizioni applicative in materia di condizionalità sono definite nell'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 9 marzo 2023: "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale" e s.m. ed eventualmente recepite con atto della Giunta regionale.

I bandi dei singoli interventi dettagliano gli obblighi pertinenti, ossia direttamente ricollegabili agli impegni specifici dell'intervento.

Le norme di condizionalità devono essere rispettate dal beneficiario e il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, portata, durata e frequenza dell'inadempienza secondo quanto stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

4.2.2 Condizionalità sociale

La condizionalità sociale, di cui all'art.14 del regolamento (UE) 2021/2115, comprende i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego o gli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici dell'allegato IV dello stesso regolamento.

È previsto un sistema sanzionatorio per i beneficiari degli interventi di cui agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione di una o più norme nazionali che attuano gli articoli delle direttive elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115:

- Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (Direttiva 2019/1152) recepita con il d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 che a sua volta ha modificato il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro)
- Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (Direttiva 89/391/CEE) e requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (Direttiva 2009/104/CE) entrambe recepite con le norme in materia di sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/2008

Le verifiche del rispetto dei suddetti obblighi sono effettuate ai sensi del Decreto Interministeriale "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116." n. 664304 del 28.12.2022.

In base alla gravità/portata/durata dell'infrazione, l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato secondo quanto stabilito dal Decreto del Masaf prot. n. 337220 del 28/06/2023 "Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione

del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”.

4.2.3 Requisiti minimi

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e del benessere animale richiamati agli articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 sono definiti nell'allegato 2 al decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 9 marzo 2023: “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale” e s.m. ed eventualmente recepiti con atto della Giunta regionale.

Nei bandi dei singoli interventi dettagliano gli obblighi pertinenti, ossia direttamente ricollegabili agli impegni dell'intervento.

I requisiti minimi devono essere rispettati dal beneficiario e il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, portata, durata e frequenza dell'inadempienza secondo quanto stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

4.3 Rispetto degli impegni specifici

Gli impegni specifici, così come il livello di applicazione (azienda, UTE, gruppo colturale/coltura o percentuale di superficie), sono dettagliati nelle disposizioni specifiche di ogni singolo intervento.

In base alla gravità/portata/durata dell'infrazione, l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato secondo quanto stabilito con apposito atto approvato a livello nazionale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

4.4 Clausola di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati nell'ambito degli “Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione” nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento “Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione” che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

4.5 Durata degli impegni

Gli impegni relativi agli interventi SRA (art. 70 del reg. UE 2021/2115 - impegni in materia di ambiente e di clima) devono essere mantenuti:

- per 5 anni per gli interventi connessi alla superficie agricola o ai capi;
- per 7 anni per la SRA27;
- per 5 o 10 anni per la SRA28.

Gli impegni relativi agli interventi SRB (art. 71 del reg. UE 2021/2115 - vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici) e SRC (art. 72 del reg. UE 2021/2115 - svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori) devono essere mantenuti per un anno (12 mesi).

La decorrenza dell'impegno è 1° gennaio – 31 dicembre, fatti salvi casi specifici indicati nelle disposizioni attuative dei singoli interventi o nel CSR.

4.6 Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 possono essere riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni, né la restituzione delle somme percepite.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui alla lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

Il beneficiario deve provvedere a richiedere all'autorità competente per iscritto il riconoscimento della causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale.

4.7 Disciplina della cessione dell'azienda, delle superfici, dei capi

4.7.1 Casi generali

Il subentro nell'impegno è possibile solo a seguito dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari. Il subentro a seguito di decesso del richiedente può essere ammesso anche dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell'approvazione della graduatoria.

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda (o i terreni o i capi) a un

altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere, alla data del subentro, gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando. Il subentro deve essere comunicato ad Artea entro 60 giorni a partire dal momento in cui si verifica la cessione dell'azienda, dei terreni o dei capi.

Al subentrante è riconosciuto il pagamento del premio per il periodo di impegno residuo. In ogni caso viene pagato il soggetto che presenta la domanda di pagamento.

Nel caso in cui vi sia una cessione di SOI o capi a premio senza subentro, non si determina decadenza se tale cessione consente di mantenere ad impegno almeno l'80% delle superfici/capi ammessi inizialmente, coerentemente con quanto stabilito dal par. 3.1.8. Allo stesso modo, se la cessione riguarda almeno l'80% delle superfici/capi ammessi inizialmente e il cessionario subentra nell'impegno, l'impegno sulla porzione rimanente in capo al cedente (contenuta entro il 20% della soglia di tolleranza) può cessare senza conseguenze.

Se nel corso di un impegno che è andato incontro a subentri (totali o parziali) si ha una perdita di SOI superiore del 20%, decade il soggetto che ha superato la soglia di tolleranza con conseguente recupero delle somme percepite dallo stesso.

Il superamento della soglia di tolleranza si calcola rispetto alla SOI oggetto di subentro. Per il cedente la soglia di tolleranza si calcola rispetto alla SOI che rimane eventualmente nella sua disponibilità e per la quale continua l'impegno.

Se il subentrante è già beneficiario di un impegno sullo stesso intervento, i due impegni proseguono indipendentemente uno dall'altro, anche rispetto alla durata; il calcolo del 20% viene fatto su ciascun impegno separatamente.

Indicazioni specifiche in relazione a interventi che prevedono impegni ad appezzamenti variabili, a interventi a capo o a interventi annuali, sono descritte nelle disposizioni attuative dei singoli interventi.

4.7.2 Subentro in caso di decesso del beneficiario

In caso di decesso dell'imprenditore agricolo, ferma restando la possibilità di riconoscere la forza maggiore per l'interruzione dell'impegno senza recupero delle somme erogate, la prima domanda di pagamento successiva al decesso può essere presentata dagli eredi che subentrano nell'attività di impresa a titolo di successione ereditaria e nel rispetto degli impegni assunti dal beneficiario. Ai fini del pagamento agli eredi della domanda presentata dal beneficiario iniziale, la comunicazione del subentro deve essere antecedente o contestuale alla domanda di pagamento.

Per gli interventi annuali, in caso di decesso dell'imprenditore agricolo, la domanda di pagamento presentata dal beneficiario può essere pagata agli eredi che subentrano nell'attività di impresa a titolo di successione ereditaria, nel rispetto degli impegni assunti dal beneficiario. La comunicazione del subentro in tal caso deve essere effettuata entro il termine ultimo del 30 giugno dell'anno successivo a quello di impegno.

4.7.3 Casi particolari di acquisizione di superfici

Per gli interventi che prevedono una percentuale minima di superficie ad impegno, qualora vi sia

un aumento delle superfici aziendali a seguito di acquisizione di terreni, la superficie a impegno necessaria a raggiungere la nuova percentuale minima deve essere garantita a partire dall'annualità successiva a quella in cui avviene l'acquisizione di superfici.

4.8 Cumulabilità/sovrapposizione degli impegni

Al fine di evitare la duplicazione dei pagamenti per impegni simili o uguali sulle stesse superfici (o gli stessi allevamenti), il cumulo e/o la sovrapposizione degli impegni (compresi quelli previsti da ecoschemi) sarà consentita nei limiti definiti con Delibera di Giunta Regionale n. 101 del 12.02.2024 “Reg. (UE) 2021/2115 e Reg. (UE) 2021/2116. Indicazioni per l’attuazione del Piano Strategico PAC (PSP) – Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana – Disposizioni in merito all’individuazione e alla gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure e agli interventi pagati a superficie o a capo nell’ambito del FEAGA e del FEASR”.

Nel caso di sovrapposizione temporale dei periodi di impegno di misure/sottomisure/tipo di operazione del PSR 2014-2022 ed interventi analoghi del PSP 2023-2027, per evitare sovracompenzazioni saranno applicate delle riduzioni proporzionali al periodo in sovrapposizione.

4.9 Rinunce agli impegni

Fatto salvo quanto disposto al paragrafo “Cause di forza maggiore”, la rinuncia all’adesione all’intervento comporta la cessazione del rispetto degli impegni assunti e la decadenza dagli aiuti con conseguente recupero delle somme già erogate.

La rinuncia all’adesione all’intervento deve essere comunicata tramite opportuna istanza messa a disposizione nel Sistema Informativo di ARTEA e il richiedente non può recedere dalla stessa.

4.10 Trasformazione degli impegni

Nel corso di esecuzione di un impegno pluriennale, è possibile la trasformazione di un impegno assunto ai sensi dell’articolo 70 del regolamento (UE) n. 2115/2021 in un altro impegno, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a. la conversione ha effetti benefici significativi per l’ambiente;
- b. l’impegno esistente è rafforzato;
- c. il nuovo impegno è incluso in quelli previsti dal PSP e attivati nel complemento regionale.

Pertanto è consentita la trasformazione da qualsiasi SRA-ACA a superficie (esclusa la SRA29) verso SRA01-ACA1 “Produzione Integrata” e SRA29 “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”

La conversione determina l’inizio di un nuovo periodo di impegno pari al periodo specificato nella scheda di intervento SRA01-ACA1 o SRA 29 a partire dall’anno di trasformazione.

La trasformazione può avvenire solo in caso di apertura del bando relativo alla SRA01-ACA1 o SRA29-ACA29 e qualora il richiedente si collochi utilmente in graduatoria.

Per poter beneficiare dell’opportunità della conversione è necessario che al momento della presentazione di una domanda di pagamento relativa all’impegno originario, il beneficiario indichi in modulistica la scelta del nuovo tipo di intervento verso cui vuole effettuare la conversione.

Contestualmente il beneficiario presenta una domanda di aiuto per il nuovo tipo di intervento scelto. Fino al momento dell’approvazione della graduatoria per il tipo di intervento oggetto della

conversione, il beneficiario è tenuto al rispetto degli impegni relativi ad entrambi i regimi di aiuto. Nel caso in cui venga autorizzata la trasformazione, l'impegno originario cessa senza alcuna conseguenza; in caso contrario, il beneficiario mantiene l'impegno originario fino alla sua conclusione.

5 Criteri di selezione

I criteri di selezione sono utilizzati ai fini della definizione delle graduatorie delle domande ammissibili ed ammesse a finanziamento secondo le risorse stanziare. Nelle delibere attuative dei singoli interventi di cui all'art. 70 sono dettagliati i criteri di selezione con i relativi punteggi, le modalità di applicazione dei criteri ed eventuali modalità di calcolo del sostegno ed il periodo di riferimento per la loro verifica/valutazione.

Nel caso in cui la dotazione finanziaria di una data misura sia sufficiente a soddisfare tutte le domande di aiuto ammissibili, i criteri di selezione dichiarati dai richiedenti non vengono verificati, in quanto la formazione di una graduatoria non è necessaria.

Per gli interventi di cui agli artt. 71 e 72 non si applicano criteri di priorità ma criteri di riduzione proporzionale delle risorse in relazione agli importi richiesti. Sono fatte salve scelte diverse che saranno riportate nelle delibere attuative dei singoli interventi.